

# NotiziariO

DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

MaggioAgosto 2020 n. 2



In memoria dell'Avvocato Alfredo Biondi (pagina VII)



In memoria dell'Avvocato Paolo Sommella (pagina VIII)

## SOMMARIO

### II

*Rinnovo comitato pari opportunità  
Formazione continua. Recepimento deliberazione CNF 20/3/2020 n. 168  
Fondo De Gregori. Solidarietà verso i colleghi e senso di appartenenza alla categoria*

### III

*Notifica a mezzo p.e.c.: avvenuta consegna, presunzione di conoscenza ed onere della prova*

### IV

*Le nuove sfide tecnologiche e la mediazione*

### V

*Cassa Forense: premio Marco Ubertini*

### VI

*In che modo la tecnologia blockchain sta rivoluzionando il settore legale*

### VII

*In memoria dell'Avvocato Alfredo Biondi*

### VIII

*In memoria dell'Avvocato Paolo Sommella*

## NotiziariO

DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

N. 2 Maggio - Agosto 2020 • *Quadrimestrale* • Reg. Trib. di Genova n. 3/97 • Editore: De Ferrari Comunicazione S.r.l. •  
Direttore responsabile: Fabrizio De Ferrari • Redazione e Amministrazione: c/o Tribunale di Genova • Sped. in A.P.  
70% filiale di Genova • Comitato di Redazione: Luigi Cocchi e Alessandro Barca, Federico Cinquegrana, Simonetta  
Cocconi, Matteo Caniglia Cogliolo, Simona Ferro, Barbara Grasso, Riccardo Maoli, Angelo Ramoino

## Rinnovo comitato pari opportunità



Avv. Gloria Pieri

Favorire l'accesso alla libera professione, formazione e qualificazione di tutti gli avvocati e i praticanti, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori e offrire pari opportunità a tutti gli iscritti all'albo degli Avvocati. È con questi obiettivi che nel 2013 vengono istituiti dal Consiglio Nazionale Forense i Comitati per le Pari Opportunità dei singoli Ordini territoriali, secondo quanto previsto dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense (L. n. 247/2012) e con l'obiettivo di promuovere politiche di pari opportunità e parità di genere. Compito del Comitato è quindi intraprendere, anche attraverso pareri consultivi diretti agli Ordini e alle singole commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e

dell'uguaglianza tra professionisti, valorizzando le differenze e prevenendo e contrastando qualsiasi comportamento discriminatorio. Il 7 luglio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova per il quadriennio 2020/2023. Sono stati eletti i Colleghi: Stefano Silvestri (92 voti), Nadia Calafato (74), Cristiana Bodrato (71), Vincenzo Di Franco (69), Anita Liporace (63), Gloria Pieri (55), Marina Lasagna (48), Simona Gagini (46). L'avv. Valerio Catrambone è stato nominato dal Consiglio dell'Ordine. Nella prima seduta, gli otto componenti hanno eletto presidente Gloria Pieri, vicepresidente Cristiana Bodrato e segretario Stefano Silvestri. Ai neoletti i più vivi complimenti e un grande in bocca al lupo per un proficuo lavoro nel prossimo quadriennio!

Avv. Alessandra Volpe

## Formazione Continua: recepimento delibera CNF n. 168/20

Delibera 10 giugno 2020

Il Consiglio, (...) richiamata la propria precedente delibera del 27/3/2020; vista e richiamata la deliberazione del CNF 20/3/2020 n. 168 in tema di formazione continua per l'anno 2020; visto, altresì, il documento "F.A.Q. Formazione Continua" pubblicato sul sito web del CNF, con il quale sono state fornite indicazioni per l'applicazione della citata delibera n. 168/2020 (...omissis...).

**delibera:**

1. Anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 non viene conteggiato ai fini del triennio formativo di cui al comma 3 dell'art. 12 del Reg. CNF n. 6 del 16 luglio 2014 e ss.mm.; 2. nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 ciascun iscritto adempie l'obbligo formativo di cui all'art. 11 della L. 247 del 31 dicembre 2012 mediante il conseguimento di minimo cinque crediti formativi, di cui tre nelle materie ordinarie e due nelle ma-

terie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale; 3. i crediti formativi acquisiti nell'anno solare dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020 potranno essere conseguiti anche integralmente in modalità FAD (formazione a distanza); questa possibilità riguarda sia i cinque crediti minimi da conseguirsi obbligatoriamente, sia i maggiori crediti attribuiti dalla partecipazione ad ulteriori eventi formativi; 4. i crediti formativi acquisiti in eccesso rispetto ai cinque obbligatori nell'anno 2020, anche se conseguiti interamente in modalità FAD, saranno integralmente compensabili, per quantità e per materie, da parte dell'iscritto, sia con i crediti relativi al triennio formativo 2017/2019, ove concluso, sia con i crediti da conseguire nel triennio formativo successivo. In tal modo, i crediti eccedenti potranno essere eccezionalmente imputati sia al triennio formativo 2017-2019, sia al triennio successivo; (...omissis...)

## Fondo De Gregori. Solidarietà e senso di appartenenza

Quando un Collega colpito da grave terribile malattia che lo ha reso tetraplegico o una Collega che sta perdendo la vista hanno chiesto aiuto al Consiglio mi ha addolorato apprendere che, nonostante i ripetuti appelli alla solidarietà di tutti gli iscritti, il fondo De Gregori dispone solo di poche migliaia di euro. Mi sembra assurdo che - in una società nella quale, accantonati tutti gli altri valori tradizionali, sembra sopravvivere solo la solidarietà distribuita *urbi et orbi* - gli avvocati non sentano il dovere di soccorrere i Colleghi più sfortunati. La crisi economica colpisce tutti, lo Stato ci vampirizza con tasse ed imposte, i clienti spesso ci pagano con un "per il momento grazie!". Le spese di studio, quelle familiari ed altre gravano su ciascuno di noi. È vero, ma mi rifiuto di credere che, nel corso dell'anno, non sia possibile versare sia pure ratealmente a fini di solidarietà intra categoriale almeno 50 €. Anche nel caso in cui circa 1/4 di noi non fosse in grado di privarsi neppure ratealmente di questo piccolo importo, con la contribuzione degli altri potremmo, in attesa di costituire un'associazione ONLUS alla quale versare l'8x1000, disporre di almeno 35.000 € all'anno. Non voglio credere che sia venuto meno il senso di appartenenza ad un Ordine e la consapevolezza di essere componenti di una grande famiglia con conseguenti obblighi morali nei confronti dei nostri *confrères* (alla francese per chiarire meglio

il mio pensiero). Supponendo che, se per versare un contributo non fosse necessario fare un bonifico o la coda allo sportello dell'Ordine, tutti non mancherebbero di compiere il gesto di solidarietà, propongo di installare davanti allo sportello della segreteria un vaso, un'urna, un qualsivoglia contenitore nel quale si possa con un semplice gesto adempiere un dovere morale. Auspico che il consiglio decida di allestire un adeguato contenitore di spontanee elargizioni. Chiedo ai Colleghi che leggeranno questa nota di farsi portavoce del messaggio di solidarietà e di richiamare l'attenzione sul fondo De Gregori, ricordando a tutti che il regolamento di assistenza della Cassa Forense prevede erogazioni per un periodo massimo di due anni solo nel caso di eventi straordinari determinanti una grave situazione economica, che per avere una pensione di inabilità bisogna essere iscritti alla cassa da almeno cinque anni, che vedove ed orfani possono fruire di pensione indiretta solo nel caso in cui il defunto fosse iscritto alla cassa da almeno dieci anni, che anche gli aventi diritto a pensioni od erogazioni devono attendere alcuni mesi per poterne fruire e che talora le pensioni sono di entità talmente modesta da non consentire di affrontare gravi eventi imprevedibili.

Avv. Aurelio Di Rella

## Notifica a mezzo p.e.c. avvenuta consegna, presunzione di conoscenza ed onere della prova



La possibilità legislativamente riconosciuta al difensore di effettuare la notifica di un atto giudiziario a mezzo di posta elettronica certificata, se da un lato porta con sé l'indubbio vantaggio di agevolare l'attività del professionista tramite l'utilizzo dello strumento informatico, richiede, dall'altro lato, un'attenta analisi del (problematico) aspetto attinente all'individuazione, certa ed incontrovertibile, del

momento a partire dal quale la notifica possa considerarsi perfezionata e, dunque, del momento a partire dal quale l'atto notificato possa considerarsi legalmente conosciuto da parte del destinatario della notifica medesima.

Il problema non è sfuggito ai giudici di legittimità, i quali hanno chiarito che la trasmissione via p.e.c. può considerarsi andata a buon fine allorché al mittente pervenga la ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta del destinatario, con la precisazione per cui, da quel momento, scatta una presunzione di conoscenza da parte del destinatario medesimo di tutto quanto trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata, e dunque non solo del testo della comunicazione ma anche (e soprattutto) dei relativi allegati.

In particolare, alla ricevuta di consegna, tornata al mittente, è allegato un file, denominato "postacert.eml", all'interno del quale si trovano gli stessi documenti (sottoforma di duplicati informatici) che il mittente ha trasmesso al destinatario, dei quali il sistema assicura l'integrità, non essendone più consentita la modifica a seguito dell'invio: pertanto, se attraverso l'apertura di tale file è possibile prendere regolarmente visione del testo del messaggio e dei documenti trasmessi, la relativa ricezione è da ritenersi validamente avvenuta.

Di conseguenza, al fine di fornire idonea dimostrazione della validità dell'invio sarà necessario conservare la p.e.c. di avvenuta consegna (che consenta di risalire alla comunicazione e agli allegati trasmessi); a questo punto, l'onere probatorio circa la difformità o la completa diversità tra il documento allegato e quello che si assume dovesse essere notificato grava sul destinatario, il quale comunque – secondo i giudici di legittimità – non può fornire tale prova limitandosi ad una mera deduzione dell'incompletezza o di non corrispondenza all'originale, vista l'affidabilità del sistema telematico e la già menzionata verificabilità del contenuto della comunicazione trasmessa.

Tra le più recenti decisioni della Corte di Cassazione che riprendono e sviluppano i principi che precedono si segnalano, a titolo esemplificativo, Cass., Sez. Lav., n. 4624 del 21 febbraio 2020 n. 4624 (per la quale "In tema di notificazione al difensore mediante posta elettronica certificata, nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza dell'atto, analoga a quella prevista, per le dichiarazioni negoziali, dall'art. 1335 c.c.; spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto tempestivamente il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione o di presa visione degli allegati trasmessi via PEC, legate all'utilizzo dello strumento telematico, onde fornirgli la possibilità di rimediare all'inconveniente, sicché all'inerzia consegue il perfezionamento della notifica") e Cass., Sez. V Pen., n. 11241 del 13 marzo 2019 (secondo cui "In tema di notificazione

al difensore mediante invio dell'atto tramite posta elettronica certificata (c.d. pec), l'accettazione del sistema e la ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell'Allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica, senza alcuna necessità di ulteriori verifiche in ordine alla sua effettiva visualizzazione da parte del destinatario, il quale deve effettuare ogni intervento tecnico necessario a recepire la notifica ed i relativi allegati, restando a suo carico ogni conseguenza derivante da non idonea gestione dei propri strumenti informatici").

Per quanto attiene, poi, alle concrete modalità con le quali il mittente debba assolvere all'onere probatorio circa la regolarità della trasmissione, si segnala la poca specificità adottata sul tema dalla giurisprudenza, la quale si limita a richiedere, genericamente, la "produzione" in giudizio della ricevuta di avvenuta consegna, senza chiarire se tale produzione debba avvenire in "originale" informatico o se, per converso, possa operarsi anche solo tramite il deposito della stampa / copia cartacea.

In ogni caso, ragioni di ordine logico indurrebbero a ritenere che la prova più efficace dell'effettiva ricezione da parte del destinatario della p.e.c. contenente il messaggio e l'atto notificato dovrebbe avvenire tramite la produzione in giudizio, in via telematica, della p.e.c. "originale" della ricevuta di avvenuta consegna – sotto forma di documento informatico – e non mediante la mera produzione della sua stampa cartacea (che ne costituisce una semplice copia analogica).

Ciò in quanto, come s'è veduto, l'efficacia probatoria della ricevuta di avvenuta consegna è dovuta al fatto che essa consente la verifica, aprendo il file "postacert.eml" (ivi allegato), del contenuto del messaggio trasmesso e della visibilità dei relativi documenti; verifica che, com'è ovvio, può essere effettuata unicamente attraverso il documento "originale" informatico e non anche tramite la semplice lettura della stampa / copia cartacea della ricevuta stessa. A sostegno di questa tesi, gioverà considerare che nei giudizi in cui non è (ancora) operativo il processo telematico, con conseguente impossibilità del deposito di documenti informatici, i giudici di legittimità richiedono che alla produzione della copia cartacea della ricevuta di avvenuta consegna si accompagni un'attestazione di conformità della medesima al suo originale informatico (si veda, ad esempio, Corte di Cassazione, Ordinanza 22 ottobre 2019, n. 26869, che in tema di notifica via p.e.c. di un ricorso per cassazione - attesa la nota non operatività del processo telematico presso tale organo giudiziario - afferma che "in tema di giudizio per cassazione, ove il ricorso, predisposto in originale cartaceo e sottoscritto con firma autografa, sia notificato in via telematica, ai fini di prova del perfezionamento della notificazione e' necessaria la produzione di copia analogica del messaggio di trasmissione a mezzo PEC e dei suoi allegati (ricorso e procura) nonche' delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna munite di attestazione di conformità agli originali").

In conclusione, a fornire la prova del corretto invio e della conoscenza legale dell'atto notificato da parte del destinatario è la p.e.c. costituente la ricevuta di avvenuta consegna, la quale andrà conservata (preferibilmente) in veste informatica, nella propria casella di posta, così da poterla (eventualmente) produrre in giudizio in "originale" telematico.

Dott. Michela Ferraris

## Le nuove sfide tecnologiche e la mediazione



### 1. La necessità del processo.

Nel periodo che va dal 1934 al 1939 (1) osserviamo che in media solo il 24% delle controversie venivano gestite dai giudici non onorari, il 76% era ad appannaggio del giudice conciliatore.

In quella società dunque il tribunale e le giurisdizioni superiori non venivano adite di frequente.

A fronte di un primo deposito giudiziario presso il conciliatore peraltro il 45,88% delle cause veniva abbandonato e/o era oggetto di transazione fuori udienza. Tra quelle che rimanevano da giudicare poi il 20,38% si tramutava in un accordo conciliativo.

C'erano infine le controversie che venivano portate volontariamente alla conciliazione preventiva del conciliatore su suggerimento dell'avvocato: tra di esse il 56,53% venivano conciliate perché il legale istruiva il cliente conformemente. Ho preso a modello uno dei periodi più difficili della nostra storia per far comprendere quanto la figura dell'avvocato sia sempre stata importante nelle criticità.

Quanto accaduto, lo ricordo, avveniva senza obbligare nessuno: la composizione tramite conciliazione e la transazione erano e sono ancora oggi assolutamente volontarie.

Il paradosso è che in regime di obbligatorietà attenuata, in mediazione, nel 2019 si sono fatti 20.782 accordi. In conciliazione l'anno in cui si sono fatti meno accordi è il 1939 con 72.691 intese, ossia quasi quattro volte gli accordi odierni. Nel 1883 gli accordi sono stati addirittura 352.178. Era un mondo in cui gli avvocati avevano un ruolo primario e non contenzioso. È vero che c'erano meno legali di oggi e che la popolazione era di 28 milioni circa (2), ma le controversie dei conciliatori registravano un numero doppio rispetto a quelle del nostro giudice di pace.

La percentuale delle mediazioni italiane del 2019 sul pendente giudiziario è stata del 4,48%.

Nell'anno più nero per la conciliazione prima della guerra, il 1939, le conciliazioni del solo conciliatore (andrebbero aggiunti quelle della pretura) costituivano il 7,95 % delle cause dell'anno; nel 1883 erano il 30,95% dell'intero panorama giudiziario.

Se oggi avessimo un tale risultato l'Europa ci porterebbe in palmo di mano.

E dunque non è tanto la condizione di procedibilità che muove l'avvocato, quanto la convinzione di avere o meno nella procedura un ruolo proficuo per il suo cliente. I colleghi mediatori non sono in grado di mettere a loro agio i difensori? Bisognerebbe rifletterci e trovare insieme una nuova strada.

### 2. Le nuove norme in tempi di pandemia.

A fronte delle nuove norme che sono state varate in tempi di covid-19 occorre, se possibile, ancor più collaborazione, tra mediatori e difensori: il lavoro non può che essere di squadra.

Una evoluzione nel modo di fare mediazione dopo il "lock-down" sarà probabilmente quella ibrida: dovremo abituarci alla mediazione on-line, sempre augurandoci di farne in presenza.

Anche la giurisprudenza si sta muovendo in questo senso. La seconda sezione del Tribunale di Monza in data 29 maggio 2020 ha revocato un'udienza fissata per il 1° ottobre 2020 e ha assegnato termine di 15 giorni per la mediazione "rilevato che l'aula di udienza per le sue dimensioni non

consente di garantire il distanziamento sociale delle cinque persone necessariamente presenti all'udienza; ritenuto che non è dato sapere allo stato se alla data dell'udienza saranno ancora necessarie o meno misure di distanziamento sociale; il giudice ha richiamato l'invito del Presidente del Tribunale di Monza..., ad incentivare il ricorso a procedure alternative di definizione del contenzioso, mediante procedimenti di mediazione o negoziazione assistita, anche al di fuori dei casi di obbligatorietà, ove rimedi utilmente attuabili grazie a strumenti tecnologici ed informatici nella disponibilità di organismi di mediazione e studi professionali;" (3).

L'organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine di Genova già dai primordi della pandemia si è adoperato per adeguare il Regolamento alle nuove esigenze e fornire ai colleghi una mediazione in videoconferenza: in oggi ogni mediatore che l'abbia richiesto fruisce di una camera virtuale personale per gestire le mediazioni; tutti i colleghi e le parti che assistono devono essere però d'accordo per l'uso della modalità.

È fondamentale, in questa situazione, che tutti i partecipanti si sentano a loro agio nel setting telematico.

I mediatori dovranno modificare il loro approccio per non far sentire la distanza a chi si collegherà, potranno indicare nuove regole per la comunicazione quando spiegheranno in che cosa consiste la mediazione e le sue modalità di svolgimento.

Ma anche l'avvocato avrà necessità di intensificare la collaborazione con il proprio cliente in relazione alle nuove modalità di svolgimento della procedura.

Ma quali sono le norme da cui il legislatore è partito per adottare la modalità in video-conferenza?

Dal 17 marzo 2020 in poi vi è stato un profluvio normativo: nella versione ultima (4) si prevede che "Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 sono altresì sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attività nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati introdotti o risultino già pendenti a far data dal 9 marzo fino all'11 maggio 2020. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti".

E dunque dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 gli strumenti alternativi in presenza si sono fermati.

Senonché all'art. 83 c. 20-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27 si è stabilita una forma di mediazione telematica assolutamente volontaria la cui ultima versione recita: "Nel periodo dal 9 marzo al 30 giugno, gli incontri di mediazione in ogni caso possono svolgersi in via telematica con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento. Anche successivamente a tale periodo gli incontri potranno essere svolti, con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento, in via telematica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, mediante sistemi di videoconferenza. In caso di procedura telematica l'avvocato, che sottoscrive con firma digitale, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce al verbale ed all'accordo di conciliazione. Il verbale relativo al procedimento di mediazione svolto in modalità telematica è sottoscritto

dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell'esecutività dell'accordo prevista dall'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l'accordo così formato. In tali casi l'istanza di notificazione dell'accordo di mediazione può essere trasmessa all'ufficiale giudiziario mediante l'invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario estrae dall'allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell'atto da lui dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82" (5).

Conseguentemente la mediazione può essere svolta dal 9 marzo al 30 giugno 2020 (e anche oltre) mediante sistemi di videoconferenza.

La norma si preoccupa, come si legge, anche della sottoscrizione del verbale, dell'accordo di mediazione e della successiva eventuale notificazione. Ma l'avvocato dovrà pensare anche alla procura da far rilasciare al cliente a monte del procedimento di pace. E ciò perché il legislatore si è peritato soltanto di disciplinare la procura alla lite (6) per il processo.

Per la mediazione telematica suggerisco due facsimili messi a disposizione dall'ANMP (Associazione Nazionale Mediatori Professionisti).

**Avv. Carlo Alberto Calcagno**

**PROCURA ALLA MEDIAZIONE ONLINE (PERSONA FISICA)**

io sottoscritto ..... nato a .....  
 in data ..... cod. fisc. ....  
 residente a ..... provincia di .....  
 alla via .....  
 DELEGO l'Avvocato .....  
 cod. fisc. .... del Foro di .....  
 con studio legale in ..... alla via .....  
 a rappresentarmi nel procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di Conciliazione .....  
 nei confronti di .....  
 avente ad oggetto.....

conferendogli ogni facoltà di legge ivi compresa quella di avviare ed aderire al procedimento di mediazione e di partecipare ad esso in modalità telematica; a conciliare la controversia nel modo che concordemente riterremo conveniente; a sottoscrivere l'accordo conciliativo; ad autenticare la mia sottoscrizione sui verbali del procedimento purché ciò avvenga con firma digitale; a farsi sostituire in mediazione delegando per iscritto ai suoi collaboratori i propri poteri, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

In fede, ..... lì .....

È vera ed autentica la firma;  
 Avvocato .....

**PROCURA ALLA MEDIAZIONE ONLINE (PERSONA GIURIDICA)**

io sottoscritto ..... nato a .....  
 in data ..... cod. fisc. ....  
 in qualità di legale rappresentante/procuratore della società .....  
 .....  
 sedente a ..... provincia di .....  
 alla via .....  
 DELEGO l'Avvocato .....  
 cod. fisc. .... del Foro di .....  
 con studio legale in ..... alla via .....  
 a rappresentarmi nel procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di Conciliazione .....  
 nei confronti di .....  
 avente ad oggetto.....

conferendogli ogni facoltà di legge ivi compresa quella di avviare ed aderire al procedimento di mediazione e di partecipare ad esso in modalità telematica; a conciliare la controversia nel modo che concordemente riterremo conveniente; a sottoscrivere l'accordo conciliativo; ad autenticare la mia sottoscrizione sui verbali del procedimento purché ciò avvenga con firma digitale; a farsi sostituire in mediazione delegando per iscritto ai suoi collaboratori i propri poteri, dando fin d'ora per rato e valido il suo operato.

In fede, ..... lì .....

È vera ed autentica la firma;  
 Avvocato .....

**Note.**

- (1) Istituto di Statistica del Regno d'Italia, Statistica giudiziaria per l'anno 1939-XVII, Tipografia Fausto Failli, 1942-Anno XX.
- (2) Direzione generale della statistica, Atti della Commissione per il riordinamento della statistica giudiziaria penale e civile, Tipografia dei Fratelli Bencini, Roma, 1885.
- (3) <https://www.mondoadr.it/giurisprudenza/a-causa-del-covid-19-il-presidente-del-tribunale-di-monza-invita-a-ricorrere-alla-mediazione-telematica.html>
- (4) Il comma 20 dell'art. 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (dal 17 marzo 2020) è stato in primis modificato dall'art. 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 (dal 9 aprile 2020). Poi l'originario decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è stato convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27 senza tener conto della modifica del d.l. 23/20. È intervenuto ancora l'art. 3 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, in vigore dal 1° maggio 2020, che all'articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, "ha apportato le seguenti modificazioni: alla lettera h) stabilisce che al comma 20, ovunque ricorrano, le parole «15 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «11 maggio 2020».
- (5) La legge 25 giugno 2020 n. 70 che ha convertito il decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 ha introdotto all'art. 3 dopo la lettera h la lettera h-bis (che modifica l'art. 83 20-bis del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 come convertito dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27) con cui appunto si evidenzia l'obbligo di trasmissione del verbale per il mediatore e si disciplina la successiva opera di notificazione.
- (6) L'art. 83, comma 20 ter, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020) stabilisce che "Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del Codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia."

## Cassa Forense: premio Marco Ubertini

Si rende noto che sono state pubblicate, sul sito istituzionale della Cassa Forense, le graduatorie relative al Premio dedicato alla memoria dell'Avvocato Marco Ubertini, già Presidente dell'Istituto previdenziale e dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, venuto a mancare il 7 agosto 2017. L'iniziativa della Cassa Forense è volta a favorire l'inserimento professionale degli Avvocati neoabilitati, grazie al riconoscimento di un contributo economico da elargire a coloro che, nell'ambito di ciascun Distretto di Corte d'appello, abbiano riportato le tre migliori votazioni nella sessione di esami indetta nel 2018. Al terzo posto si è collocato l'Avvocato Carlo-Gabriel Ciulla, del Foro di Genova, che per la preparazione dell'esame di abilitazione ha frequentato la Scuola Forense "Mauro De Andrè", le cui lezioni sono tenute da professionisti del Foro genovese e da docenti della Facoltà di Giurisprudenza. Con l'occasione, ci si congratula con tutti gli Avvocati utilmente collocati in graduatoria, con l'auspicio che questa sia solo la prima delle tante soddisfazioni che l'esercizio della professione è in grado di riservare.

# In che modo la tecnologia blockchain sta rivoluzionando il settore legale



## 1. **Blockchain** per ottenere un sistema cd **trustless**.

Alla base di ogni rapporto, incluso lo scambio di beni e servizi, la fiducia gioca sicuramente un ruolo importante. In epoca odierna accade sempre più spesso che le nostre necessità immediate superino la distanza che siamo disposti a percorrere fisicamente per perfezionare un accordo e quindi, frequentemente, anche che saremo disposti a stipulare un negozio giuridico con un soggetto a noi sconosciuto. Entra quindi in gioco la necessità di una figura terza che funga da garante, assicurandoci che tale operazione avverrà in maniera regolare, che ne resterà traccia e data certa, che otterremo effettivamente un risarcimento in caso di inadempimento. È il caso ad esempio di una banca o di una società di investimento finanziario; oppure di *Ebay*, *Amazon*, *Alibaba*, che altro non sono che mercati e piattaforme digitali. Se ne deduce, quindi, che la funzione ulteriore di questi intermediari, altro non è che ridurre le nostre incertezze. La tecnologia *blockchain* mira a permetterci di superare questo passaggio, costruendo un sistema cd. *trustless*. Il suo primo impiego avvenne con il sistema di criptovalute *Bitcoin* nel 2008. Come indica il nome, la *blockchain* è una catena di blocchi che contiene informazioni. La sua peculiarità è che fa parte di una più grande famiglia, quella dei registri distribuiti cd. *DLT* (*Distributed Ledger Technologies*) ciò rappresenta anche il vero cambiamento: non esiste più un centro dove riporre la fiducia, questa andrà a spalmarsi tra tutti i soggetti del *network*; inoltre, nessuno di questi potrà prevalere sull'altro ed i procedimenti decisionali saranno tutti filtrati attraverso rigorosi processi di costruzione del consenso.

## 2. **Blockchain**, metafora del “libro mastro distribuito”.

Immaginatela come un libro mastro distribuito interamente ed aperto ad una pluralità di utenti che avranno la possibilità di consultarlo ed interagirvi. Ognuno di questi ne avrà una copia e questa sarà in costante e simultaneo aggiornamento assieme a tutte le altre. Ogni nuova transazione sarà come un'ulteriore “pagina” che andrà aggiunta a tutte le copie di tale *network* secondo un preciso ordine cronologico e non potrà mai più essere modificata, come se fosse stata scritta con un pennarello indelebile. Per 1) essere autorizzati dal sistema ad aggiungere una nuova “pagina” e 2) per far sì che essa sia riconosciuta come autentica dal sistema vengono utilizzate diverse tecniche, algoritmi di consenso, in base alla tipologia di *blockchain*. Si va da quelli utilizzati da *Bitcoin*, *PoW* (*Proof of Work*), a quelli applicati da *Ethereum*, *PoS* (*Proof of Stake*), fino a giungere ad altri più recenti *dBFT* (*delegated Byzantine Fault Tolerance*). Ciò che si ottiene è un tracciato storico immutabile (*timestamping*) e costantemente aggiornato delle operazioni, il cui contenuto è crittografato, al fine di garantirne sia la riservatezza che la sicurezza. Il sistema che si andrà a formare sarà dunque un *network P2P* (*Peer to Peer*) dove tutti gli utenti otterranno una copia aggiornata di questo libro mastro ogni volta che verrà aggiunta una nuova pagina, potendo così facilmente verificare eventuali incongruenze. L'innovazione sta nel fatto che la distribuzione ed il controllo di questo libro mastro è decentralizzato; potrà essere pubblico cd. *permissionless* oppure riservato ad una cerchia di utenti cd. *permissioned*. Questo vuol dire che si supera lo storico concetto del *database* unico e centralizzato custodito da un unico attore del mercato per spostarsi su quello

della moltitudine di “nodi” della *blockchain*, rappresentati invece dagli utenti del *network*. Il risultato sarà che le parti non avranno bisogno di doversi fidare l'una dell'altra, ma solo del meccanismo attraverso il quale manifestano il loro consenso.

## 3. **Blockchain**, un libro mastro distribuito rilegato come una catena.

Ora che abbiamo in mente questo registro distribuito, immaginiamo che ogni pagina sia in realtà rilegata l'una con l'altra come se fosse una lunga catena, nello specifico una catena che anziché essere unita da anelli è costituita da “blocchi”. Ognuna di queste “pagine”, i blocchi della *blockchain*, oltre al proprio contenuto detiene anche le informazioni su quello precedente, creando quindi una vera e propria catena, dove ogni anello successivo contiene tracce di quello antecedente. Questa strutturazione garantisce che una volta che i dati siano stati registrati all'interno della *blockchain*, diventi molto difficile cambiarli. Il perché è desumibile analizzando come funziona un singolo blocco, cioè la pagina della metafora del libro mastro. Ogni blocco contiene: 1) i dati memorizzati, che dipendono dalla tipologia di *blockchain* (immaginiamo ad esempio il regolamento contrattuale); 2) l'*hash* del blocco (cioè la sua impronta digitale, che è unica); 3) l'*hash* del blocco precedente. Un *hash* serve ad identificare un blocco e tutto il suo contenuto ed è sempre unico, come un'impronta digitale per la persona fisica. Una volta creato un blocco, viene calcolato l'*hash*, cambiare qualcosa all'interno del blocco farà sì che anche l'*hash* cambi. Ciò quindi permette di rilevare le modifiche ai blocchi dato che se l'impronta digitale di un blocco cambia, non è più lo stesso blocco. Il terzo elemento all'interno di ogni blocco è l'*hash* del blocco precedente. In questo modo si crea efficacemente una catena di blocchi ed è questa tecnica che rende la *blockchain* così sicura, mettendola a riparo da frodi e garantendo la tracciabilità dei trasferimenti avvenuti attraverso la stessa.

## 4. **Blockchain** e applicazioni nel campo legale.

Date le sue caratteristiche, la *blockchain* ha trovato applicazione in svariati campi tra cui anche quello degli *smart contracts*, “contratti intelligenti” che erano già presenti in ambito informatico ancor prima dell'avvento di questa tecnologia, la quale ha avuto il merito di esaltarne caratteristiche ed opportunità. Il legislatore ha definito la *blockchain* come «le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetture decentralizzate su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili». Mentre invece lo *smart contract* è stato definito come «un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse». L'espressione *smart contract* in realtà è fuorviante, perché più che “contratti intelligenti” sono sostanzialmente dei contratti automatici, dato che sono basati su funzioni “if... then”, dove quindi se si verificano determinate condizioni allora si attivano certe conseguenze prestabilite *ex ante*. Un esempio è quello di *eBay* che incorpora degli *smart contract*, sotto forma di procedure automatizzate che eseguono le clausole del contratto che i contraenti sottoscrivono quando si affidano a tale piattaforma. Pertanto se applichiamo la tecnologia *blockchain* agli *smart contract* otteniamo, in linea teorica, che non sia necessario l'in-

tervento di un soggetto intermediario, dato che le condizioni, cioè le clausole, sono introdotte da ciascun contraente e che il regolamento contrattuale viene inserito in un sistema che ne garantisce la trasparenza, certezza e sicurezza.

Un altro possibile impiego è nell'ambito dei sinistri, dato che la *blockchain timestamping* permette di fornire una data certa ad un evento avvenuto. Rispetto ai tradizionali servizi per marcatura temporale è sicuramente meno costoso ed offre anche un maggior numero di applicazioni. Questo significa che ad esempio, un sistema basato sulla tecnologia *blockchain* che permetta di dimostrare l'autenticità delle fotografie scattate nel luogo del sinistro sarebbe in grado di garantire la genuinità della prova circa il momento, il luogo e l'assenza di modifiche all'immagine raffigurata, non lasciando spazio a dubbi di manomissione.

Relativamente al diritto d'autore, la *Kodak*, nota azienda legata al mondo della fotografia, ha pensato di rilanciarsi proprio mediante le garanzie che l'utilizzo della tecnologia *blockchain* può offrire al diritto delle immagini. La piattaforma in progetto, denominata *KodakOne*, permetterà agli autori di registrare sia vecchie fotografie, che di nuove appena scattate, ottenendo che la *blockchain* ne tuteli il *copyright*. Inoltre, tale piattaforma sarà dotata di una funzione in grado di scandagliare il *web* al fine di scoprire eventuali violazioni dei diritti d'autore. Il progetto ha

inoltre l'ambizione di voler rivoluzionare il mercato fotografico, permettendo delle gestioni dirette delle licenze agli utenti. In aggiunta, i fotografi che se ne avvarranno, potranno ricevere direttamente i pagamenti per l'autorizzazione all'utilizzo delle proprie opere subito dopo la vendita.

Con riferimento al diritto all'oblio, è da segnalare che la peculiare caratteristica della immutabilità dei dati introdotti nella catena distribuita della *blockchain* risulti essere in contrasto con quanto invece sancito dalla più recente normativa europea sulla *privacy*. Infatti, il *GDPR* prevedendo all'art. 17 che l'utente abbia il diritto di poter richiedere la cancellazione dei propri dati pone problemi di adeguamento di non facile risoluzione per chi voglia avvalersi di tale tecnologia. Sul punto si sono espressi diversi enti ed istituzioni, e pare che l'Estonia sia probabilmente riuscita a trovare una soluzione ideando una *blockchain GDPR compliance*, denominata "*KSI blockchain*".

Infine, sorge spontaneo immaginare un possibile impiego anche per innovare la gestione del catasto, che potrebbe essere ripensato attraverso un registro sicuro, condiviso, aggiornato in tempo reale e sempre accessibile a tutti gli interessati, al fine di garantire la certezza delle situazioni immobiliari.

Dott. Alessandro De Palo

## In memoria dell'Avvocato Alfredo Biondi



Alfredo Biondi, nato a Pisa nel 1928, di lingua sciolta come molti toscani, arguto e mordace, era genovese di adozione, anche se non perse mai "la favella toscana ch'è si sciocca nel manzonismo de gli stenterelli"

come scrisse il toscano Carducci; amava Genova e Genova, che lo amava, gli ha assegnato nel 2018 il Grifo d'oro, ricordando nella motivazione anche che "...alla prestigiosa attività politica ha affiancato una brillante carriera forense nella quale si è distinto tra i penalisti più stimati del Paese e si è speso per la tutela dei diritti civili". Dopo la sua morte il consiglio comunale, con il voto favorevole di tutti i partiti politici, ha approvato una mozione per l'intestazione a lui di una via della città.

Poiché conseguì la maturità nel "nostro" liceo d'Oria, si laureò nel "nostro" Ateneo e, come me, Stefano Savi ed altri, fu allievo del genovese Luca Ciurlo è falso che fosse allievo "della scuola pisana di Francesco Carnelutti" come si legge su Wikipedia. Biondi, in contemporanea con Luca ed Enrico Ciurlo, fu uno dei miei tre autorevoli Maestri, tutti - nella loro diversità - fondamentali per la mia formazione professionale.

Prima che nascessero e si consolidassero quei rapporti di stima ed amicizia reciproche, che ci legarono fino alla sua dipartita, Alfredo ed io dovemmo superare momenti conflittuali, quando la sua prorompente personalità entrò in conflitto con la rocciosa mia difesa di confini che, pur riconoscendo il rapporto gerarchico, consideravo invalicabili. Definite le rispettive posizioni nel corso degli anni collaborammo in piena armonia su un piano paritetico, non solo in professione, ma persino in politica senza rinunciare - nel rispetto reciproco - alle nostre antitetiche posizioni in materia di divorzio, aborto eccetera. Provavo affetto per Alfredo ed avevo la certezza (la signora Giovanna, sua adorata moglie me lo ha confermato) che anche lui lo provasse nei miei confronti. È per me difficile scrivere questo ricordo perché temo che la mia penna non sappia rendere chiaro a chi non lo conobbe che

Biondi aveva oggettivamente una personalità eccezionale, poliedrica, al di fuori di ogni schema e che questo mio scritto venga ritenuto un soggettivo rituale encomiastico epicedio; mi soccorre un articolo del giornalista Paolo Lingua, che pur essendo una malalingua che non ha mai lesinato caustiche critiche a vivi e morti, lo ha ricordato su Telenord del 24 giugno u.s. con un articolo del quale riporto stralci significativi che faccio miei: "Allegro, spiritoso, di carattere generoso e sempre pronto all'amicizia e dotato di una notevole ironia era stato uno degli ultimi protagonisti della goliardia tradizionale negli anni in cui frequentava a Genova la facoltà di giurisprudenza (...omissis...) Biondi era, per certi aspetti, una forza della natura, sia sul piano fisico sia su quello intellettuale. (...omissis...) Con lui se ne va un pezzo di storia".

Alfredo iniziò la sua inarrestabile ascesa politica nel partito liberale italiano, poco dopo il mio ingresso in professione; sciolto il partito, fedele ai suoi principi fu un liberale in Forza Italia e, negli ultimi anni di vita, tra i promotori della ricostituzione del partito liberale.

Consigliere comunale per il PLI venne nel 1968, candidato alla Camera dei deputati ed eletto "trombettando", come usava dire a mo' di battuta, l'uscente onorevole Mariano Trombetta. Rieletto nel 1979 fu confermato ininterrottamente deputato fino al 2006 e, poi, senatore fino al 2008. Fu tre volte ministro, della Giustizia, delle Politiche Comunitarie e dell'Ecologia. Nonostante la lunga militanza politica in ruoli di rilievo, non fu mai neanche lambito dall'ombra del sospetto sulla sua adamantina onestà, che non venne messa in dubbio neppure da coloro che gli contestarono di avere promosso, come Ministro di Giustizia con il fine di favorire Berlusconi, l'emanazione di un decreto legge, spregiativamente definito "salva ladri", non capendo, o meglio fingendo di non capire, che Biondi, come ogni vero avvocato (amava definirsi "avvocato prestatato alla politica") era un convinto garantista e che il decreto era la trasposizione normativa di suoi principi.

Per l'Avvocatura Biondi fu sempre in prima linea contro qualsiasi tentativo di comprimere il diritto di difesa e contro le discriminazioni in danno dei liberi professionisti in genere e degli avvocati in

particolare; non mancò mai di partecipare alle riunioni e alle iniziative dell'Associazione Liberi Professionisti della quale aveva accettato la presidenza nazionale, conservando l'incarico sino alla fine della sua operosa vita in costante contatto con me, segretario nazionale dell'ALP. Penalista di fama nazionale fu gloria del nostro Foro indossando la toga nelle aule di giustizia di tutta Italia. Coniugava l'elevata capacità professionale con la passionalità ed il cuore di chi è conscio dell'importanza del difensore nel processo, non solo come garante del rispetto dei diritti costituzionali, ma anche come punto di riferimento dei soggetti coinvolti nei processi; essendo oberato di impegni non sempre riusciva ad effettuare un esame approfondito degli atti, ma era ugualmente efficace difensore grazie all'oratoria torrenziale, alla prontezza con la quale coglieva e faceva risaltare crepe della costruzione accusatoria, alla sua intuizione, alla capacità di cogliere immediatamente i problemi nodali della vicenda processuale ed alla sua preparazione giuridica. Molto altro si potrebbe scrivere di e su Alfredo, inesauribile fonte di aneddoti, protagonista di centinaia di battaglie giudiziarie e

politiche, indomabile ed indomabile, schiantato solo dalla morte del figlio Carlo, valente penalista, prematuramente scomparso, al quale sopravvisse pochi mesi. Concludo, in rapida sintesi, ricordando che Alfredo, uomo di animo generoso, era un marito, padre e nonno affettuoso con nel cuore e nella mente sempre la sua famiglia, anche quando era lontano; che come amico era sincero ed affidabile; che era un mattatore dotato di naturale fascino, capace di catalizzare l'attenzione degli astanti sempre, anche quando si trovava con persone sconosciute; che era un mordace fustigatore di costumi; che era una fucina di battute dissacratrici dal frequente effetto deflagrante; che era un uomo coraggioso, pronto a sostenere e difendere le proprie idee anche in ambiente ferocemente ostile; da ultimo che era un genoano sfegatato che sul campo allentava ogni freno inibitorio. Era in definitiva, per usare un termine desunto dall'etologia, un maschio alfa.

Genova ha perso un cittadino illustre. Il nostro Ordine una delle residue perle del suo diadema, un tempo ricco.

Io ho perso un amico.

Avv. Aurelio Di Rella

## In memoria dell'Avvocato Paolo Sommella

Il 23 giugno ci ha lasciati l'Avvocato Paolo Sommella, carissimo amico e Collega, nato a Napoli il 21 settembre 1959 e iscritto per la prima volta all'Albo come praticante già dal 1985.

Quando mi è stato chiesto di scrivere un articolo per il Notiziario in memoria di Paolo ho accettato con dolore, ma anche onorata per la richiesta, in virtù dell'amicizia che mi lega alla moglie Nicoletta Garaventa e ai figli Laura e Matteo. Proprio mentre iniziavo a preparare questo pezzo, ho letto uno scritto bellissimo del Collega Riccardo Dellepiane, suo grande amico e ho deciso di affidare il ricordo di Paolo alle sue parole, certa che racchiudano in modo mirabile il ritratto di un grande uomo e Avvocato.

Avv. Alessandra Volpe



*Non seguiva il calcio come la maggior parte di noi. Non praticava sport se si escludono le nuotate estive nei mari che amava tanto. Non giocava a carte. Non aveva quei vizi che fanno promesse futili per poi disattenderle. Non aveva hobbies particolari al di là della lettura e della musica, preferibilmente degli anni '80 del secolo scorso. Anche se, leggere libri e ascoltare canzoni, più che veri e propri hobbies, li definirei ottimi modi per trascorrere il tempo libero. Poco, però, perché le sue giornate erano riempite dalle sue vere ragioni di vita: la sua famiglia, il suo lavoro e la fede cattolica. Non necessariamente in quest'ordine per il semplice motivo che un ordine di importanza tra queste tre "occupazioni" non c'è o, meglio, non avrebbe potuto esistere nel suo mondo. La ragione sta nel fatto che esse rappresentavano un fine ed uno scopo comune, le diverse sfumature di un unico universo di valori e di sentimenti; quello di un vero, "antico" nobiluomo di modi e di pensiero. Di conseguenza, portava nella sua professione i principi di giustizia, serietà, preparazione, lealtà ed altruismo che ne connotavano il suo essere in ogni sua manifestazione. Doti rare sempre e oggi più che mai.*

*Un uomo si misura dal tipo di sorriso che è capace di mostrare agli occhi degli altri. C'è quello ironico, quello amaro, quello sardonico, quello triste, quello ambiguo, quello falso. Lui ne aveva uno solo: franco, aperto, gentile, direi innato e sempre luminoso. Un uomo si misura nel dolore, quando trova la forza di resistere, di non lamentarsi*

*mai, di offrire la propria sofferenza come un dono verso chi o cosa lo sta mettendo alla prova e di dedicare a chi gli sta vicino conforto e coraggio a differenza di colui che, nelle stesse condizioni, quel conforto e quel coraggio lo cerca, affamato, negli sguardi e nelle parole degli altri. E lui così ha sempre fatto, anche nei giorni più bui, con la dignità che appartiene soltanto a qualche altra anima eletta. Un uomo si misura dagli esempi che sa regalare, dalle parole che è capace di dedicarti, dalla strada che sa indicarti senza dovertela spiegare. Io, ad esempio, ho imparato da lui che abbandonarsi al volere di chi o cosa governa le nostre vite non è una resa, ma un'accettazione del compito e del ruolo che ci è stato tagliato su misura, come un abito perfetto. Un uomo si misura nelle scelte che fa e che sono la conseguenza dei principi che ne governano i passi. I suoi passi hanno sempre lasciato orme diritte su di un percorso che, seppure pieno di inganni e di minacce, non lo ha mai visto deviare il cammino, né rallentare l'andatura. Un uomo si misura da quello che lascia quando se ne va. Nel suo viaggio di luce c'è tutto il paradosso dell'essere credente, il grande, insondabile mistero che colora quello strano sentimento che mescola, in chi resta, dolore per l'addio e felicità per la nuova vita, fatta d'immortalità, che attende colui che è stato chiamato. Il suo ricordo resta un punto fermo per me e mi riporta alla nostra gioventù e a tutte le ore che abbiamo condiviso nel bene e nel male. È un lascito enorme, un ultimo regalo dentro una bella confezione di carta variopinta che non ho bisogno di aprire perché già so quanto sia prezioso il suo contenuto: un dono che non è solo mio però, ma appartiene a tutti quelli che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Un uomo si misura nella capacità che ha di condividere con gli amici le gioie e non solo i dolori, quando dimostra di essere realmente felice con te e per te, quando non c'è mai invidia né meschinità in ogni sua parola e in tutte le sue azioni. E lui sapeva essere proprio così con la naturalezza di chi è sincero, di chi non conosce secondi fini per non averli mai usati.*

*Poche ore prima che la sua anima nobile lasciasse il corpo sofferente, sono andato a trovarlo nella sua stanza. Non poteva parlare, ma era lucido e presente. Ho potuto così salutarlo come speravo.*

*Mi ha guardato girando la testa verso di me e, sempre senza poter parlare, ha alzato le sopracciglia e le spalle sorridendo, come per dire. "È andata così... doveva andare così... niente di strano... niente di cui preoccuparsi. È tutto ok amico mio..."*

*"No, non è tutto ok, ma, se tu lo vuoi, farò finta che sia così... amico mio..."*

Avv. Riccardo Dellepiane